

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 180/43/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivi distinti ricorsi la società "Galileo Building & Service Società Cooperativa a r.l." proponeva impugnazione avverso gli avvisi di accertamento n. Omissis, n. Omissis - con i quali l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 2, sulla base dei rilievi effettuati in data 29/6/09 dalla Guardia di Finanza di Rho, non riconosceva la detrazione IVA di Euro 46.000,00 relativa a due fatture emesse dalla società Servis s.r.l. per complessivi Euro 370.000,00, in quanto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, disconosceva la deducibilità dei relativi costi, rideterminava il reddito imponibile ai fini IRAP ed IRES per l'anno 2004 accertando le maggiori imposte dovute e comminando le relative sanzioni - e adiva la Commissione Provinciale di Milano per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.

Lamenta la ricorrente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto farebbe riferimento ad un atto, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Rho, che sarebbe inidoneo a prospettare gli elementi sui quali si fonda l'addebito, e nel merito, l'effettivo svolgimento dei lavori fatturati dalla società Servis s.r.l.. Sotto altro profilo, deduceva l'illegittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio per avere effettuato la rettifica in aumento dei costi senza effettuare una corrispondente rettifica in diminuzione dei ricavi conseguiti a seguito degli acquisti non riconosciuti.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio, il quale contestava la fondatezza delle domande proposte dai ricorrenti e concludeva, nel merito, per il rigetto dei gravami e la conferma degli atti impugnati.

All'udienza del 21/11/11 la Commissione, ritenutane l'opportunità ai fini del decidere, ordinava alla ricorrente di produrre la copia fronte retro egli assegni bancari relativi agli asseriti pagamenti effettuati alla Servis s.r.l., nonché tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei lavori. All'udienza del 16/4/12 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va esaminata l'eccezione relativa all'asserito difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, che sarebbe tale da rendere nulli gli atti impugnati. Osserva a questo proposito la Commissione che l'obbligo di motivazione, per costante giurisprudenza, deve ritenersi assolto anche attraverso il rinvio per relationem al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e che, in ogni caso, non sussiste nullità ove il contribuente abbia potuto efficacemente svolgere le proprie difese: ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui la ricorrente ha potuto contestare punto per punto i rilievi mossi, indipendentemente dalla mancata comunicazione degli elementi fondanti il giudizio della Guardia di Finanza nei confronti della Servis s.r.l. in ordine alla pretesa emissione di fatture relative a rapporti inesistenti.

Nel merito, a fronte dell'affermazione di parte ricorrente circa l'assoluta regolarità dei rapporti intrattenuti con la Servis s.r.l., nessuna prova è stata fornita né dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni che sarebbero state rese da quest'ultima società a fronte delle fatture emesse, né dei pagamenti che sarebbero stati effettuati dalla ricorrente a fronte dell'emissione di tali fatture, non essendo stata neppure prodotta in giudizio la copia degli assegni indicati negli estratti conto bancari, con la relativa intestazione, così come richiesto da questa Commissione con ordinanza del 21/11/11.



Gli avvisi di accertamento impugnati devono pertanto essere confermati, in mancanza della avvenuta dimostrazione dell'effettività delle prestazioni fatturate. Considerata la particolare natura della controversia, le spese vengono interamente compensate.

**P.Q.M.**

La Commissione, respinge i ricorsi. Spese compensate.